



Associazione Nazionale Iniziative
per il Mondo Animale e l'Ambiente

STATUTO

ANIMAmbiente ODV

Associazione Nazionale Iniziative per il Mondo Animale e l'Ambiente

Organizzazione di Volontariato (ODV)

Ente del Terzo Settore (ETS)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Denominazione

È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni (Codice del Terzo Settore), un'Organizzazione di Volontariato denominata:

“ANIMAmbiente ODV – Associazione Nazionale Iniziative per il Mondo Animale e l'Ambiente”

di seguito denominata “Associazione”.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS), apartitico, aconfessionale, democratico e senza scopo di lucro.

L'Associazione utilizza l'acronimo “ODV” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni rivolte al pubblico.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 2 – Sede legale e sedi operative

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Cleto (Provincia di Cosenza).

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberato dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può istituire e sopprimere sedi operative, delegazioni territoriali, sezioni locali, uffici di rappresentanza, punti informativi, centri di recupero fauna, strutture di accoglienza per animali e altre articolazioni territoriali necessarie al perseguimento delle proprie finalità.

Art. 3 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione potrà essere sciolta esclusivamente nei casi e con le modalità previste dal presente Statuto e dalla normativa vigente.

TITOLO II

FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art. 4 – Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

L'Associazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale finalizzate:

- a) alla tutela degli animali e del loro benessere;
- b) alla prevenzione e al contrasto del maltrattamento, dell'abbandono e di ogni forma di violenza nei confronti degli animali;
- c) alla tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi;
- d) alla diffusione della cultura del rispetto degli animali, della natura e delle risorse ambientali;
- e) alla promozione di comportamenti responsabili nei confronti degli animali e dell'ambiente;
- f) alla promozione della partecipazione civica e del volontariato.

Art. 5 – Attività di interesse generale

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), l'Associazione svolge in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale e, in particolare:

- a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 117/2017;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, della biodiversità e degli ecosistemi, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 117/2017;
- c) educazione, istruzione, formazione professionale e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa in materia di tutela animale e ambientale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 117/2017;
- d) educazione, informazione e sensibilizzazione sui temi della tutela degli animali, dell'ambiente e della sostenibilità anche mediante attività culturali e divulgative; ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 117/2017;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, formative e divulgative, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 117/2017;
- f) promozione della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza, della difesa non armata e della cittadinanza attiva, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera v) del D.Lgs. 117/2017;
- g) promozione e organizzazione delle attività di volontariato, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera w) del D.Lgs. 117/2017.

Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione può inoltre:

- soccorrere, assistere e recuperare animali in difficoltà;
- promuovere adozioni responsabili;
- collaborare con enti pubblici e privati;
- gestire o supportare rifugi, oasi, santuari e centri di recupero fauna;
- realizzare campagne informative e di sensibilizzazione;
- organizzare corsi, seminari, convegni e attività formative;
- promuovere progetti di tutela ambientale;
- collaborare con istituzioni scolastiche e universitarie;
- partecipare a programmi, bandi e iniziative di interesse pubblico;
- svolgere ogni altra attività compatibile con le finalità associative e riconducibile alle attività di interesse generale previste dal Codice del Terzo Settore.

Art. 6 – Attività diverse

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

L'individuazione delle attività diverse è demandata al Consiglio Direttivo, che provvede nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla normativa vigente e, in particolare, dal Decreto Ministeriale 19 maggio 2021 n. 107 e successive modificazioni e integrazioni.

Le attività diverse sono svolte secondo criteri di economicità, efficacia e coerenza con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Associazione.

Art. 7 – Raccolta fondi

L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.

Le attività di raccolta fondi possono essere effettuate anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore.

Le raccolte fondi sono svolte nel rispetto dei principi di verità, trasparenza, correttezza e pubblicità previsti dalla normativa vigente.

TITOLO III ASSOCIATI

Art. 8 – Associati

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità associative e si impegnano a rispettarne lo Statuto.

Possono essere ammessi anche i minori di età mediante domanda presentata da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Tutti gli associati hanno uguali diritti e pari dignità associativa.

Art. 9 – Categorie di associati

L'Associazione può prevedere le seguenti categorie:

- a) soci ordinari;
- b) soci volontari;
- c) soci sostenitori;
- d) soci onorari.

Le diverse categorie non attribuiscono privilegi o limitazioni ai diritti associativi salvo quanto previsto dalla legge.

Art. 10 – Domanda di ammissione

Chi intende aderire all'Associazione presenta apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo.

La domanda deve contenere:

- dati anagrafici del richiedente;
- dichiarazione di accettazione dello Statuto;
- impegno al rispetto delle deliberazioni degli organi associativi.
- Autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Art. 11 – Procedura di ammissione

Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

L'eventuale rigetto deve essere motivato e comunicato all'interessato.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione del rigetto, il richiedente può chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea nella prima riunione utile.

Art. 12 – Principio di non temporaneità del rapporto associativo

La qualità di associato è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

La qualità di associato è personale, non trasferibile e non trasmissibile.

Art. 13 – Diritti degli associati

Tutti gli associati hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa;
- b) frequentare i locali e partecipare alle attività organizzate dall'Associazione;
- c) prendere parte alle Assemblee con diritto di intervento;
- d) esercitare il diritto di voto nei casi previsti dal presente Statuto;
- e) eleggere gli organi sociali ed essere eletti alle cariche associative;
- f) esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dal presente Statuto;

g) essere informati sulle attività e sull'andamento dell'Associazione.

Gli associati minorenni partecipano alla vita associativa secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 14 – Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti nel Libro degli Associati da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

Gli associati minorenni esercitano i diritti associativi nelle forme consentite dalla normativa vigente. Il diritto di voto è esercitato secondo quanto previsto dalla legge.

Il diritto di voto non può essere escluso o limitato in ragione della categoria di appartenenza.

Art. 15 – Doveri degli associati

Gli associati sono tenuti a:

- a) osservare il presente Statuto;
- b) rispettare le deliberazioni degli organi sociali;
- c) contribuire al perseguimento delle finalità associative;
- d) mantenere comportamenti coerenti con i principi e i valori dell'Associazione;
- e) versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art. 16 – Quota associativa

La quota associativa è annuale.

L'importo della quota è determinato annualmente dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa è personale, non trasferibile e non rivalutabile.

La quota versata non è rimborsabile in alcun caso.

Art. 17 – Accesso ai libri sociali

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

La richiesta deve essere presentata in forma scritta al Consiglio Direttivo.

L'accesso deve essere consentito entro trenta giorni dalla richiesta presso la sede dell'Associazione o con modalità telematiche idonee.

Art. 18 – Recesso

L'associato può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione mediante comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo.

Il recesso produce effetto dalla data di ricevimento della comunicazione.

L'associato receduto non ha diritto alla restituzione delle quote versate.

Art. 19 – Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- a) recesso;
- b) decesso;
- c) mancato pagamento della quota associativa per oltre dodici mesi;
- d) esclusione deliberata ai sensi del successivo articolo.

Art. 20 – Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo per:

- a) gravi violazioni dello Statuto;
- b) comportamenti contrari alle finalità associative;
- c) comportamenti lesivi dell'immagine o degli interessi dell'Associazione;
- d) gravi motivi disciplinari ovvero comportamenti incompatibili con i principi etici dell'Associazione.

Prima dell'adozione del provvedimento deve essere garantito all'interessato il diritto di presentare osservazioni e difese.

La deliberazione di esclusione deve essere motivata e comunicata all'associato.

Art. 21 – Ricorso contro l'esclusione

Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di esclusione, l'associato può proporre ricorso all'Assemblea.

L'Assemblea decide in via definitiva nella prima riunione utile.

TITOLO IV VOLONTARI E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

Art. 22 – Volontari

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'attività del volontario è personale, spontanea, gratuita e svolta esclusivamente per fini di solidarietà.

Non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Art. 23 – Gratuità dell'attività

Al volontario possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

I rimborsi sono effettuati alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Sono vietati rimborsi forfettari salvo i casi consentiti dalla legge.

Art. 24 – Registro dei volontari

L'Associazione istituisce e tiene il Registro dei Volontari previsto dagli articoli 17 e 18 del D.Lgs. 117/2017.

Nel Registro sono iscritti tutti i volontari che svolgono attività in modo non occasionale.

La tenuta del Registro è affidata al Consiglio Direttivo o ad un componente da esso delegato.

Art. 25 – Assicurazione dei volontari

Tutti i volontari iscritti nel Registro sono assicurati contro:

- a) gli infortuni;
- b) le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato;
- c) la responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione provvede agli adempimenti assicurativi previsti dalla legge.

Art. 26 – Lavoratori e collaboratori

Ai sensi degli articoli 32 e 33 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento o per qualificare e specializzare le attività svolte.

Il numero dei lavoratori impiegati non può superare i limiti previsti dalla normativa vigente per le Organizzazioni di Volontariato.

Art. 27 – Principio di prevalenza dell'attività volontaria

L'Associazione svolge le proprie attività avvalendosi prevalentemente dell'opera dei volontari associati.

L'attività dei volontari costituisce elemento essenziale e prevalente dell'identità associativa.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Art. 28 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Segretario;
- f) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
- g) il Revisore Legale dei Conti, nei casi previsti dalla legge.

Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

CAPO I

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art. 29 – Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Possono partecipare all'Assemblea tutti gli associati in regola con i requisiti previsti dal presente Statuto.

Le deliberazioni validamente adottate dall'Assemblea vincolano tutti gli associati, anche assenti o dissenzienti.

Art. 30 – Competenze dell'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria:

- a) approva il bilancio di esercizio;
- b) approva gli indirizzi generali dell'Associazione;
- c) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- d) nomina l'Organo di Controllo quando obbligatorio;
- e) nomina il Revisore Legale quando obbligatorio;
- f) delibera sui ricorsi degli associati;
- g) approva eventuali regolamenti interni;
- h) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 31 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea può inoltre essere convocata:

- a) su deliberazione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto.

La convocazione deve contenere:

- data;
- ora;
- luogo;
- ordine del giorno;
- eventuali modalità di collegamento telematico.

La convocazione è trasmessa almeno otto giorni prima della data fissata mediante:

- PEC;
- posta elettronica;
- pubblicazione sul sito associativo;
- altro mezzo idoneo a garantirne la conoscenza.

Art. 32 – Assemblea in videoconferenza

L'Assemblea può svolgersi anche mediante strumenti di telecomunicazione che consentano:

- a) l'identificazione dei partecipanti;
- b) la partecipazione simultanea alla discussione;
- c) l'esercizio del diritto di voto;
- d) la corretta verbalizzazione.

L'Assemblea tenuta con tali modalità si considera svolta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Art. 33 – Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 34 – Diritto di voto e deleghe

Ogni associato avente diritto dispone di un solo voto.

Ogni associato può rappresentare mediante delega scritta un solo altro associato.

Non sono ammesse deleghe permanenti.

I componenti del Consiglio Direttivo non votano sulle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

Art. 35 – Verbalizzazione delle Assemblee

Di ogni Assemblea è redatto apposito verbale.

Il verbale è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario verbalizzante.

I verbali sono conservati nel Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea.

CAPO II

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Art. 36 – Competenze dell'Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello Statuto;
- b) sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- c) sullo scioglimento dell'Associazione;
- d) sulla devoluzione del patrimonio residuo.

Art. 37 – Quorum dell'Assemblea Straordinaria

Per le modifiche statutarie:

- in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto;
- le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione le modifiche statutarie sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi

diritto al voto.

CAPO III

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 38 – Composizione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero variabile da tre a sette membri, il numero è determinato dall'Assemblea al momento dell'elezione

I componenti sono eletti dall'Assemblea tra gli associati.

Non possono ricoprire cariche sociali coloro che si trovino nelle condizioni di incompatibilità previste dalla legge.

Art. 39 – Durata della carica

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Le funzioni cessano per:

- a) scadenza del mandato;
- b) dimissioni;
- c) revoca da parte dell'Assemblea;
- d) perdita della qualità di associato.

Art. 40 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per il perseguimento delle finalità associative.

In particolare:

- a) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predispone il bilancio;
- c) amministra il patrimonio associativo;
- d) delibera sulle domande di ammissione;
- e) delibera sulle esclusioni;
- f) determina annualmente la quota associativa;
- g) approva programmi e progetti;
- h) istituisce delegazioni territoriali;
- i) nomina eventuali responsabili di settore;
- j) compie tutti gli atti non espressamente riservati all'Assemblea.

Art. 41 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

La convocazione deve contenere:

- data;
- ora;
- luogo;
- ordine del giorno.

La convocazione è effettuata almeno cinque giorni prima della riunione mediante mezzi idonei a garantirne la conoscenza.

In caso di urgenza il termine può essere ridotto a ventiquattro ore.

Art. 42 – Riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni possono svolgersi anche mediante strumenti telematici che garantiscano:

- a) l'identificazione dei partecipanti;
- b) la partecipazione simultanea alla discussione;
- c) la possibilità di intervento e voto.

Art. 43 – Verbali del Consiglio Direttivo

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale.

Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I verbali sono conservati nel Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo.

CAPO IV

PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE E SEGRETARIO

Art. 44 – Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

È eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

Il Presidente:

- a) rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- b) convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- c) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali;
- d) adotta, in caso di necessità e urgenza, provvedimenti da sottoporre a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile;
- e) sottoscrive gli atti dell'Associazione.

Art. 45 – Vicepresidente

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

Sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso di assenza, impedimento o cessazione anticipata della carica.

Art. 46 – Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo.

Provvede:

- a) alla redazione dei verbali;
- b) alla tenuta dei libri sociali;
- c) alla conservazione della documentazione associativa;
- d) agli adempimenti amministrativi e organizzativi demandati dal Consiglio Direttivo.

TITOLO VI

PATRIMONIO, RISORSE ECONOMICHE E BILANCIO

Art. 47 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili e immobili;
- b) contributi destinati ad incrementare il patrimonio;
- c) donazioni, eredità e lasciti testamentari accettati ai sensi di legge;
- d) fondi di riserva;
- e) ogni altro bene acquisito a qualsiasi titolo.

Il patrimonio è utilizzato esclusivamente per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.

Art. 48 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e liberalità;
- e) lasciti testamentari;
- f) raccolte fondi;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) proventi da attività diverse svolte nei limiti di legge;
- i) ogni altra entrata compatibile con le finalità associative.

Art. 49 – Divieto di distribuzione degli utili

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati.

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere integralmente impiegati per la realizzazione delle attività statutarie e per l'incremento del patrimonio dell'Associazione.

Art. 50 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio.

Art. 51 – Bilancio di esercizio

Il bilancio è redatto in conformità agli articoli 13 e seguenti del D.Lgs. 117/2017 e secondo gli schemi approvati con Decreto Ministeriale vigente.

Il bilancio deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione.

Art. 52 – Approvazione del bilancio

Il bilancio è approvato dall'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, il termine può essere prorogato nei limiti consentiti dalla legge.

Il bilancio è depositato presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti l'Assemblea affinché gli associati possano prenderne visione.

Art. 53 – Adempimenti RUNTS

L'Associazione provvede agli obblighi di deposito e pubblicità previsti dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore secondo la normativa vigente.

Art. 54 – Libri sociali obbligatori

L'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- a) Libro degli Associati;
- b) Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea;
- c) Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) Registro dei Volontari;
- e) eventuali ulteriori libri prescritti dalla legge.

I libri sociali possono essere tenuti anche con modalità informatiche nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO VII

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

Art. 55 – Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

Può essere monocratico o collegiale secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili.

L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adequazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- c) esercita le funzioni attribuite dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore;
- d) può esercitare la revisione legale dei conti nei casi consentiti dalla legge.

Art. 56 – Revisione Legale dei Conti

La revisione legale dei conti è esercitata nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

L'Assemblea provvede alla nomina del Revisore Legale o della società di revisione qualora ne ricorrano i presupposti di legge.

TITOLO VIII

ARTICOLAZIONI TERRITORIALI

Art. 57 – Delegazioni e sezioni territoriali

Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione può istituire:

- delegazioni territoriali;
- sezioni comunali, provinciali e regionali;
- gruppi operativi locali;
- coordinamenti territoriali;
- sportelli informativi;
- sedi operative.

Le articolazioni territoriali non hanno autonomia patrimoniale né soggettività giuridica distinta dall'Associazione. ed operano nel rispetto dello Statuto e delle direttive emanate dagli organi associativi competenti.

Art. 58 – Responsabili territoriali

Il Consiglio Direttivo può nominare responsabili territoriali o coordinatori locali, determinandone competenze,

incarichi e durata.

I responsabili territoriali non assumono autonoma rappresentanza legale dell'Associazione salvo specifica delega scritta conferita dal Presidente.

TITOLO IX

TUTELA ANIMALE E AMBIENTALE

Art. 59 – Attività di tutela animale

L'Associazione promuove iniziative dirette alla protezione e al benessere degli animali.

A tal fine può:

- a) promuovere campagne di sensibilizzazione;
- b) sostenere attività di recupero e assistenza degli animali in difficoltà;
- c) collaborare con enti pubblici e privati;
- d) promuovere adozioni responsabili;
- e) realizzare programmi di informazione e formazione.

Art. 60 – Attività di tutela ambientale

L'Associazione promuove la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi mediante:

- a) iniziative educative;
- b) campagne informative;
- c) attività di sensibilizzazione;
- d) progetti di valorizzazione ambientale;
- e) collaborazioni con enti pubblici e privati.

Art. 61 – Collaborazioni istituzionali

Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione può stipulare convenzioni, protocolli d'intesa, accordi di collaborazione e partenariati con:

- amministrazioni pubbliche;
- enti locali;
- istituzioni scolastiche;
- università;
- enti del Terzo Settore;
- fondazioni;
- organismi nazionali e internazionali.

Art. 62 – Attività di vigilanza e segnalazione

L'Associazione può svolgere attività di osservazione, monitoraggio, informazione e segnalazione agli enti competenti di situazioni che possano comportare danno agli animali, all'ambiente o al patrimonio naturalistico.

Tali attività sono svolte nel rispetto delle competenze attribuite dalla normativa vigente alle autorità pubbliche.

TITOLO X

SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 63 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art. 64 – Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea con finalità analoghe o comunque per fini di utilità sociale.

È esclusa qualsiasi distribuzione del patrimonio residuo agli associati.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 65 – Rinvio normativo

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano:

- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore);
- i relativi decreti attuativi;
- il Codice Civile;
- ogni altra disposizione vigente applicabile agli Enti del Terzo Settore e alle Organizzazioni di Volontariato.

Art. 66 – Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario verbalizzante
